



## **COMUNE DI LATRONICO**

(Provincia di Potenza)

### **REPUBBLICA ITALIANA**

*N. 3336/2020 di Repertorio*

**OGGETTO: CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN  
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PISCINE  
COMUNALI (COPERTA E SCOPERTA) PRESENTI NEL CENTRO  
SPORTIVO DI CONTRADA CALDA DI LATRONICO.**

**CIG 81679841A1 – CUP 72J19000520004**

L’anno duemilaventini, addì trenta del mese di settembre (30/09/2020), in Latronico e nella Casa Comunale, avanti a me Filomena Egidia CERVINO - Segretario Comunale - autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e ad autenticare le scritture private nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4° lett. c) del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, senza l’assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d’accordo tra loro e con il mio consenso, si sono costituiti:

- da una parte il Dott. Alessio GALLO, nato a Lauria (PZ) il 08.12.1965 - Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio del Comune di Latronico, C.F. n. 83000110763 e P.IVA n. 00753300763, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, ai sensi dell’art. 107 comma 3° lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, di seguito denominato Comune di Latronico;

- dall'altra parte il SIG. Rosario TORTORELLI, nato a Senise (PZ) in data 09/01/1977- C.F. TRTRS77A09I610G, Presidente dell'Associazione sportiva ASD FORTU, sede Legale in Roma, via Giorgio Da Sebenico, 13 - C.F. 96437910589, di seguito denominato Concessionario;

Dell'identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario comunale sono personalmente certo.

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 02.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato dato mandato al Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio, di attivare la gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle piscine comunali (coperta e scoperta) presenti nel centro sportivo di C.da Calda mediante procedura negoziata, interamente telematica, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a), con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Con Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio n. 2 del 10/01/2020, esecutiva ai sensi di Legge, è stata assunta la Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.32 comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'attivazione della predetta procedura;

- In data 13/01/2020 con lettera di invito prot. n. 314 è stata indetta la procedura negoziata interamente telematica, senza

previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a), con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle piscine comunali (coperta e scoperta) presenti nel centro sportivo di C.da Calda;

- Con Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio n. 26 del 04.02.2020, esecutiva ai sensi di Legge, è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

- Con Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio n. 75 del 04.06.2020, esecutiva ai sensi di Legge, è stata aggiudicata definitivamente, la concessione del servizio di gestione delle piscine comunali (coperta e scoperta) presenti nel centro sportivo di C.da Calda, all'Associazione sportiva ASD FORTU con sede legale in Roma alla via Giorgio De Sebenico n. 13, per un periodo di anni dieci, per un canone complessivo di € 150.015,00 (diconsi euro centocinquantamilaquindici/00) oltre la proposta gestionale presentata in sede di gara ad integrazione e/o modifica del piano di utilizzo e conduzione tecnica del bando;

- Sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed è stata approvata l'idoneità del Concessionario a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai servizi di che trattasi;

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO**

**SEGUE:**

## **ART. 1 – PREMESSA E FINALITÀ**

Le parti sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, dichiarano la stessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Con il presente atto, il Comune di Latronico tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

a) Concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;

b) Valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

c) Realizzare una gestione di servizi socialmente rilevanti con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi, una gestione che può definirsi "partecipata";

d) Concorrere alla realizzazione sul territorio di attività per giovani ed adolescenti in coordinamento e connessione con i progetti del Comune di Latronico e con le attività di altre associazioni;

e) Ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo autofinanziato dell'impianto e ad una gestione senza oneri a carico del Comune di Latronico.

Il Concessionario dichiara di condurre gli impianti secondo gli intenti del Comune condividendo integralmente quanto suddetto.

## **ART. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**

1. Il Comune di Latronico, come sopra rappresentato, affida

all'operatore ASD FORTU con sede legale in Roma alla via Giorgio De Sebenico n. 13, che accetta, la concessione del servizio di gestione delle piscine comunali (coperta e scoperta) presenti nel centro sportivo sito in c.da Calda per un periodo di anni 10, per il canone annuo di € 15.001,50 oltre la proposta gestionale presentata in sede di gara ad integrazione e/o modifica del piano di utilizzo e conduzione tecnica del bando, più specificatamente composti da:

- impianto natatorio coperto con vasca delle dimensioni di 17,90 x 9,50 e relativi spalti, aree di servizio, spogliatoi, servizi igienici, atrio, locali tecnici etc.;

- impianto natatorio scoperto delle dimensioni medie di 30,10 x 12,90 e relativo bar, magazzino, zona ristoro, servizi sanitari, uffici, spogliatoi, depositi, locali tecnici, etc;

2. La Concessione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti l'uso del bene;

3. Il Concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui vi è necessità di ulteriori unità per garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente. Laddove la normativa sportiva e giuslavoristica preveda la facoltà di affidare le attività a operatori non professionali ma con titoli validi e riconosciuti dal CONI, il concessionario potrà utilmente avvalersi di

tali tipologie di collaboratori.

4. Il costo del personale e/o collaboratori sportivi/amministrativi, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del Concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera di tutto il personale e gli operatori presenti presso le strutture oggetto di gestione.

5. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune di Latronico l'organigramma delle cariche sociali. Laddove sia prevista la figura di un direttore tecnico diverso dal legale rappresentante, il relativo nominativo viene comunicato tempestivamente al comune.

6. I poteri di gestione non escludono quelli di vigilanza e controllo del Comune di Latronico alle condizioni previste nel presente atto.

7. È vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto di cui trattasi.

8. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune di Latronico, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

### **ART. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO**

1. L'affidamento ha decorrenza dalla data del verbale di consegna definitiva dell'impianto, avvenuta in data 23/07/2020, per la durata di anni 10 (dieci). È escluso ogni tacito rinnovo.

2. Il Comune di Latronico può prorogare il termine finale della concessione, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo ulteriore rispetto alla scadenza contrattuale della durata massima di

mesi 12 (dodici), al fine di consentire al Comune di Latronico di procedere ad una nuova aggiudicazione.

3. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento del soggetto concessionario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

#### **ART. 4 - CANONE E SPESE GESTIONE**

1. È dovuto al Comune di Latronico un canone per ogni anno di durata della gestione, pari ad Euro 15.001,50 (diconsi Euro quindicimilauno/50), da corrispondere in rate mensili posticipate dell'importo di Euro 1.250,13 (diconsi Euro milleduecentocinquanta/13) entro il 15 del mese successivo.

Il canone come sopra determinato deve essere rivalutato annualmente, anche in caso di riaffidamento, in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Il canone può essere rivisto in corso di concessione qualora il Comune effettui a proprio carico spese di miglioria e/o interventi di ristrutturazione nell'impianto in concessione oppure a seguito di leggi sopravvenute, di modifiche del presente regolamento o di un nuovo piano di recupero degli investimenti. Il Comune può ridefinire con il Concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno mesi 3 (tre), ai sensi dell'art. 1373

c.c., in caso di mancata accettazione del nuovo canone da parte del concessionario e, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria, autorizzati dal Comune, effettuati dal Concessionario e non ancora ammortizzati.

Oltre al canone di cui al punto 1, il Concessionario dovrà farsi carico delle spese relative alle utenze di acqua, energia elettrica, gas e quant'altro necessario al funzionamento del bene affidato in gestione ivi compresa la tassa per la raccolta dei rifiuti. Ove non fosse possibile separarle dalla fornitura principale rimane a carico del Concessionario l'onere di provvedere ad installare dei sub contatori a norma di legge;

#### **ART. 5 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO**

1. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

a) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui al successivo art. 16;

b) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;

c) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni del Comune di Latronico.

d) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del Comune;

e) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento



della stessa;

f) cessione dell'affidamento.

2. L'affidamento può essere revocato o sospeso nei seguenti casi:

a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;

b) per gravi motivi di ordine pubblico;

c) per il venire meno della fiducia nei confronti del Gestore, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità del presente atto.

3. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei casi seguenti, da considerarsi obblighi rilevanti per il Concessionario, come previsto nel piano di conduzione tecnica e di utilizzo allegato al bando di gara e nelle modifiche ed integrazioni e/o modifica apportate allo stesso con la proposta gestionale presentata in sede di gara:

a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;

b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata;

c) rilevante scadenza del decoro dell'impianto sportivo;

d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;

e) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;

f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;

g) reiterato mancato rispetto dell'orario di apertura;

h) mancato pagamento di n. 3 (tre) mensilità del canone dovuto al Comune di Latronico.

4. Il Concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo PEC all'Amministrazione Comunale almeno 6 (sei) mesi prima.

**Art. 6 - INTERVENTI EDILIZI ESEGUITI DAL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario è tenuto all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e degli adempimenti necessari alla funzionalità dell'impianto. Il Concessionario, anche in ottemperanza al suo progetto gestionale presentato in sede di gara, si impegna a realizzare le migliori proposte con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia. La realizzazione di tali opere deve essere eseguita a totale cura e spese del Concessionario.

2. Le opere che comportano modifiche dell'aspetto esteriore degli impianti o la collocazione di macchinari speciali all'interno degli stessi, devono essere autorizzate dal Comune di Latronico previa presentazione del relativo progetto esecutivo ai competenti uffici tecnici comunali e fatte le opportune verifiche ai sensi della vigente normativa. Ai fini del rilascio dell'eventuale titolo autorizzatorio edilizio, il Comune di Latronico impone la presentazione di un

cronoprogramma e/o di una polizza fideiussoria e, in rapporto alla rilevanza degli interventi può prevedere il rispetto di particolari procedure per l'individuazione del soggetto esecutore in analogia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.

3. Le nuove opere realizzate si intendono acquisite in proprietà del Comune di Latronico per accessione ai sensi dell'art. 934 c.c., senza che spetti al Concessionario alcuna indennità e/o compenso di sorta previsti dall'art. 936 c.c. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dal Comune di Latronico, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 380/01.

4. È fatto divieto al Concessionario di apportare modifiche alla struttura, impianti, attrezzature, anche se di miglioria, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune di Latronico.

#### **ART. 7 - MANUTENZIONI**

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie.

2. Sono a carico del Comune di Latronico le spese di ristrutturazione e la manutenzione straordinaria della struttura, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi di cui al comma precedente da parte del Concessionario. Sono, altresì, a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria del verde, la pulizia delle aree esterne e dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.

#### **ART. 8 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario deve gestire l'impianto nel rispetto delle modalità indicate nel progetto gestionale proposto in sede di gara nonché del presente contratto. Il Concessionario solleva il Comune di Latronico da ogni responsabilità relativa a danni causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse e riconducibili alla responsabilità diretta del Concessionario. In conseguenza, durante gli spazi orari di utilizzo, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso dell'impianto sportivo grava sul Concessionario che ne risponde pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve.

2. Il Concessionario risponde di tutti i fatti riguardanti la gestione ed il comportamento del personale, degli operatori, dei soci o di terzi presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi di legge, obbligandosi a tenere il Comune di Latronico sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della gestione. Il personale utilizzato dal Concessionario deve essere regolarmente assicurato e dotato di tutte le tutele previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge. Prima della consegna degli impianti ed al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

3. Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti con il presente contratto, dovrà garantire un'efficiente assistenza

quotidiana dell'organizzazione con:

- La sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico-spettatore, gruppi vari, scolaresche, ecc.);

- Il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti, delle necessarie concessioni e autorizzazioni rilasciate a cura della direzione del Concessionario;

- La riscossione delle quote previste dal tariffario;

- L'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;

- Il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;

- L'approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;

- La fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;

- Il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici, ecc.);

- L'assolvimento con specifico personale di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata prevista (locali vari, pavimenti, aree gioco, ecc.) e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;

- L'esecuzione tempestiva di tutte le operazioni di pulizia e di manutenzione ordinaria e programmate di competenza.

## **ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE**

1. Il Gestore, ha prestato la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., per l'importo di euro

15.001,50, pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione, mediante polizza fideiussoria n 400277895 del 23/07/2020 della Società GENERALI ITALIA SPA con sede legale in via Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa 14 - Agenzia Generale Roma Nuovo Salario;

2. La sopra costituita ditta ha presentato, inoltre:

- polizza assicurativa n. 1/39358/87/173646232 della Società UNIPOL SAI Assicurazioni con sede in BOLOGNA -Agenzia di Potenza. La polizza con validità fino al 02/09/2025 è soggetta a rinnovo annuale ed è a copertura e a garanzia sull'immobile: € 1.500.000,00;

- polizza assicurativa n. 173646230 della Società UNIPOL SAI Assicurazioni con sede in BOLOGNA -Agenzia di Potenza. La polizza con validità fino al 02/03/2021 è soggetta a rinnovo semestrale ed è a copertura e a garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Responsabilità verso i prestatori di Lavori (R.C.O.) per evento e per persona di € 1.500.000,00.

#### **ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. Per ogni singola attività il Concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.

2. Il servizio deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il

Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

3. L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

4. Il Concessionario si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadini, all'elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio ambientali del territorio in cui sono ubicati gli impianti sportivi.

5. Il Concessionario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

6. Nell'organizzazione delle attività sportive all'interno degli impianti il Concessionario sarà tenuto alla attuazione del piano di utilizzo e conduzione tecnica redatto dal Comune e allegato ai documenti di gara, e alle modifiche e integrazioni allo stesso proposte in sede di gara e che si intende vincolante per il Concessionario stesso e la cui mancata esecuzione potrà essere motivazione, previa diffida, per la risoluzione del contratto da parte del Comune di Latronico.

## **ART. 11 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

Il Concessionario è tenuto all'osservazione del piano di utilizzo e conduzione tecnica ed inoltre:

1. L'utilizzo degli impianti sportivi, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in essi esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salvo espresse esclusioni.

2. Gli impianti sono messi a disposizione a titolo gratuito per iniziative e attività sociali, culturali, celebrative organizzate dal Comune di Latronico, anche in collaborazione con associazioni senza scopo di lucro, nei giorni ed ore concordate ovvero offerte in sede di gara senza pregiudizio per le attività già programmate.

3. Gli impianti sportivi possono altresì essere messi a disposizione dai gestori per attività non di carattere sportivo, ma solo previa autorizzazione del Comune di Latronico.

4. Il calendario, l'orario e il tariffario devono, inoltre, essere esposti nei locali d'ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

5. Il Concessionario prima di ammettere l'ingresso di utilizzatori o pubblico agli impianti ed attrezzature sportive, deve accertarsi che siano state pagate le tariffe in vigore e che esistano tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, permessi, accertamenti sanitari relativi all'attività da svolgere.

6. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal Concessionario.

7. Il Concessionario si impegna a rispettare il progetto di gestione



presentato in sede di gara.

8. Il Concessionario risponde di tutte le violazioni che dovessero essere contestate.

#### **ART. 12 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA**

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso, in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente il Concessionario.

#### **ART. 13 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI**

1. Nell'ambito del complesso sportivo al Concessionario è consentito:

- a) l'esercizio di vendita di articoli sportivi;
- b) l'esercizio di bar e ristoro anche aperto al pubblico;
- c) il diritto di esclusiva di pubblicità;
- d) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi in genere;
- e) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento.

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.

2. Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del Concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

#### **ART. 14 - TARIFFE**

1. Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture annesse, il Concessionario deve applicare all'utenza le tariffe proposte in sede di gara ed approvate dal Comune di Latronico.

2. I relativi importi sono introitati dal Concessionario. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti e in genere di tutti i servizi deve essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta) nel rispetto della normativa fiscale.

3. Le tariffe potranno essere soggette, a partire dal secondo anno di gestione, a revisione, solo ed esclusivamente, previa richiesta scritta di autorizzazione da parte del Concessionario al Comune di Latronico e comunque nella misura massima di incremento prevista dall'indice ufficializzato dall'ISTAT dei prezzi al consumo rilevato rispetto all'anno precedente.

#### **ART. 15 - GESTIONE ECONOMICA**

Il gestore adotterà le regole contabili previste dalla normativa vigente per le Associazioni Sportive, in particolare quanto disposto dalla legge n° 398/1991. Il comune potrà chiedere un resoconto della gestione economica della struttura.

#### **ART. 16 - RENDICONTO DELLA GESTIONE**

Il Concessionario dovrà presentare annualmente al Comune di Latronico il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente dopo l'approvazione secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Il Comune di Latronico può chiedere spiegazioni, documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli.

#### **ART. 17 - PENALI E RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempienze non gravi alle disposizioni della gestione il Comune di Latronico si riserva di applicare una penale nella

misura compresa tra il 10% ed il 20% del canone annuo di gestione. Il pagamento della penale deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali, il Comune di Latronico dichiara, previa diffida inoltrata al Concessionario, la risoluzione del contratto, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni.

3. Il Comune di Latronico può disporre, altresì, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo;
- attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune di Latronico;
- scioglimento e/o estinzione del Concessionario;
- cessione a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo del contratto;
- mancato pagamento o reiterati e/o gravi ritardi nel pagamento del canone di gestione;
- grave pregiudizio delle condizioni igieniche e/o sanitarie dell'impianto;
- chiusura della struttura per più di 90 (novanta) giorni in un anno.

Al ricorrere anche di una sola delle suddette ipotesi, il Comune di Latronico procederà alla risoluzione del contratto, previa comunicazione di avvio del procedimento e fissazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, affinché il Concessionario renda

le proprie controdeduzioni.

#### **ART. 18 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO**

1. Prima dell'inizio della gestione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei mobili, in contraddittorio tra le parti.

2. Alla scadenza il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse modalità. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dei beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale.

Trascorso inutilmente il termine, il Comune di Latronico avrà titolo di rivalersi sulla garanzia assicurativa per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

#### **ART. 19 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA**

In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi sanciti dalla legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. viene disposto che l'utente che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi al Concessionario che ha l'obbligo di provvedere, e, in caso di inerzia di questi, può rivolgersi direttamente al Comune Latronico.

#### **ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE**

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto sono a carico del Concessionario. Sono altresì a carico del Concessionario

tutti i tributi comunali previsti dalla legge.

#### **ART. 21 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli Artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria (Foro di Lagonegro), con esclusione della competenza arbitrale.

#### **ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia al "piano di utilizzo e conduzione tecnica" redatto dal Comune di Latronico ed ai documenti di gara, alle modifiche ed integrazioni allo stesso presentate, in sede di gara, dal Concessionario nel progetto tecnico ed alla normativa sia particolare che generale regolante la materia.

La suddetta documentazione tecnica si intende interamente riportata nel presente atto anche se non materialmente allegata.

Il presente atto, trattandosi di attività non rilevante ai fini dell'IVA sarà sottoposto a registrazione in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 45 TU 26.06.1986, n.131 e 5, punto 2, della parte I della relativa tariffa.

Alla firma del presente contratto si dà il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 27/04/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018.

Richiesto io Segretario rogante ho ricevuto questo pubblico atto,

redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici su 22 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice della Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

IL CONCESSIONARIO - FORTU ASD

Sig. Rosario TORTORELLI

COMUNE DI LATRONICO

Dott. Alessio GALLO

In presenza delle parti, io Segretario Comunale, ufficiale rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Firmato digitalmente: Dott.ssa Filomena Egidia CERVINO)